

## FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Assistenza tecnica specialistica per analisi tematiche relative al sistema tariffario di bacino (STIBM) e propedeutiche alla implementazione del sistema di bigliettazione elettronica (SBE)  
**(CIG ZE0275B260)**

### ART. 1 – OGGETTO DELLE ATTIVITA'

Le attività di assistenza tecnica si focalizzeranno sulle tematiche dei Sistemi Tariffari Integrati a livello di Bacino di Mobilità (“STIBM”), dei connessi Sistemi di Bigliettazione Elettronica (“SBE”), di supporto all’implementazione delle logiche tariffarie, e dei correlati criteri di ripartizione dei ricavi tariffari integrati (“Clearing tariffario”).

Si prevede che lo svolgimento delle attività si articoli in due fasi, temporalmente distinte ma parzialmente sovrapposte, correlate al cosiddetto “ambito STIBM” e, rispettivamente, alle tematiche connesse alla implementazione dello SBE.

#### FASE 1 – Ambito STIBM

Le attività in questione prevedono l’elaborazione di ipotesi, di analisi e di valutazioni circa gli attuali sistemi a zone in essere nel bacino (Ambito Mantovano, Ambito Cremonese, Ambiti urbani) al fine di individuare la nuova soluzione di zonizzazione e tariffazione più aderente alle specifiche regionali, con particolare riferimento al Regolamento tariffario regionale n. 4/2014, e secondo quanto previsto dal Programma di Bacino del TPL (PdB) approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 24/10/2018 n. 4.

L’elaborazione costituirà specifico capitolo di aggiornamento del PdB – Scenario di medio periodo (la documentazione relativa al PdB e alle prescrizioni regionali connesse all’approvazione dello stesso sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia). Il PdB, infatti, nell’identificare le linee portanti di sviluppo e implementazione delle tematiche tariffarie di portata generale attuali e future, rinvia l’implementazione di un nuovo STIBM, dovendo considerare che gli attuali affidamenti sono contrattualizzati con i gestori fino al 2020 con una specifica formalizzata zonizzazione e tariffazione.

Pertanto, si prevede che l’assistenza assuma la forma di “audit” del PdB relativamente alle tematiche richiamate e agli aspetti afferenti alle questioni del nuovo assetto, al fine di supportare l’Agenzia nella puntualizzazione delle scelte e delle analisi effettuate, con riguardo alla definizione dei sistemi tariffari e tecnologici e alla stima delle connesse ricadute lato sistema, lato aziende e lato utenti.

Assumono quindi particolare importanza (anche ai fini della predisposizione del PEFS di gara) il raffronto fra il sistema tariffario esistente e quello futuro, e quello fra la zonizzazione esistente e quella futura, al fine di stimare con adeguata confidenza gli effetti della manovra che verrà introdotta con la gara medesima.

Le attività dovranno comprendere quantomeno:

- l’esame di dettaglio delle soluzioni esistenti per approfondirne gli aspetti di implementazione e valutarne la conferma caso per caso, situazione per situazione, per ciascuna relazione O/D significativa e sotto i diversi profili (razionalizzazione, semplificazione, armonizzazione, integrazione, ecc.); le criticità dei sistemi tariffari esistenti e le linee guida per il nuovo assetto sono contenute nel cap. 11.3 del PdB;

- la predisposizione di più scenari di tariffazione/titoli di viaggio/zonizzazione fra i quali individuare - sulla base delle analisi e verifiche suddette - la soluzione da riprendere in sede di aggiornamento dello scenario di PdB/giugno 2019;
- la predisposizione della documentazione specificamente richiesta in merito dalla Regione con propria nota prot. 3768/2018 e precisamente:
  - 1) descrizione del STIBM completa di:
    - azzonamento complessivo
    - regole di computo della tariffa STIBM intrabacino ed interbacino
    - portafoglio titoli
    - profili tariffari
    - livelli tariffari
    - agevolazioni tariffarie, aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste dal Regolamento Regionale
  - 2) tabella associazione stazione ferroviaria / zona STIBM;
  - 3) matrice delle distanze zonali per singola O/D ferroviaria;
  - 4) matrice delle tariffe STIBM per singolo titolo e per singola O/D ferroviaria utilizzata per le finalità di cui ai punti 6,7,8;
  - 5) matrice del venduto(numero di titoli venduti per singola O/D ferroviaria e per singolo titolo di viaggio) utilizzata per le finalità di cui ai punti 6,7,8;
  - 6) stima degli impatti sugli utenti delle tariffe dello STIBM, se possibile ripartiti tra i diversi ambiti e modalità (urbano, interurbano, ferroviario) e per tipologia di titolo di viaggio; in particolare sul servizio ferroviario per singola O/D e per singolo titolo (impatti unitari Vs utenti);
  - 7) stima degli impatti dello STIBM sui ricavi tariffari, se possibile ripartiti tra i diversi ambiti e modalità (urbano, interurbano, ferroviario) e per tipologia di titolo; in particolare sul servizio ferroviario, per singola O/D e per singolo titolo;
  - 8) stima degli impatti dello STIBM sui ricavi delle agevolazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste dal R.R. n. 4/2014, se possibile ripartiti sui diversi ambiti e modalità (urbano, interurbano e ferroviario) e per agevolazione;
  - 9) analisi dei casi di elusione tariffaria (relazioni ricadenti nel STIBM che trovano una tariffa STIL più conveniente).
- la valutazione delle scelte effettuate sul piano delle ricadute economiche (con particolare riferimento agli introiti e agli effetti sull'utenza), organizzative, gestionali, tecnologiche (analisi d'impatto) e delle eccezioni eventualmente proposte/confermate che nel rispetto del Regolamento tariffario n. 4/2014 devono essere adeguatamente motivate;
- le verifiche circa la piena rispondenza del sistema proposto alle specifiche contenute nelle *"Linee guida per la progettazione di dettaglio degli STIBM"* predisposte da Regione Lombardia;
- le verifiche in ordine alla sequenza di implementazione per la transizione dai sistemi in essere verso l'attuazione dei progetti obiettivo, tenuto anche conto degli orientamenti espressi dalla Regione sia in sede di Regolamento sia in sede di sua applicazione (allo specifico del ferroviario, ecc.), nonché delle indicazioni contenute nell'allegato alla Delibera di Giunta regionale n. 441/2018 (rilascio parere sul PdB del bacino di Cremona e Mantova).

Le stime degli impatti tariffari saranno effettuate con approccio prevalentemente di tipo statico. Infatti verranno condotte nella prospettiva di operare a parità di condizioni, ossia assumendo che a parità di offerta e a parità di domanda complessiva i ricavi tariffari siano sostanzialmente stabili. Su tale assunto saranno valutate e stimate le possibili migrazioni/sostituzioni dovute alla nuova tariffazione/zonizzazione proposta con il rivisto portafoglio.

Nell'ambito della Fase 1 di lavoro, l'aggiudicatario dovrà altresì:

- assistere le strutture dell'Agenzia per la produzione di idonea documentazione riguardo all'ambito STIBM (sintesi, slides, presentazioni, comunicati ecc.) e per la presentazione e discussione della medesima documentazione agli stakeholders;
- partecipare ai tavoli di confronto regionale (ivi compresi quelli specifici di bacino e di approvazione dello scenario di medio periodo del PdB) in merito allo STIBM;

L'Agenzia si riserva di proporre all'aggiudicatario ulteriori attività per sviluppare ad esempio approcci ispirati a modelli dinamici, ovvero a supporto alle fasi di predisposizione dei documenti di gara e di effettuazione della Gara per il nuovo affidamento dei servizi di TPL negli ambiti di bacino dal 2021.

#### FASE 2 – Ambito SBE

Questa fase di lavoro prevede lo sviluppo dell'analisi degli elementi del sistema di bigliettazione elettronica regionale (SBE - apparati, supporti, ecc.) per valutarne la compatibilità con lo STIBM.

A tal fine dovranno essere condotti:

- un esame dei contenuti dello STIBM alla luce del quadro normativo e delle specifiche tecniche regionali e ricognizione del contesto d'intervento (SBE aziendali in essere o in corso di fornitura, CCA Vs CSR, ecc.);
- una ricognizione e conseguente evidenziazione degli elementi di possibile revisione e integrazione (leggi interoperabilità) in materia SBE secondo i diversi profili ritenuti meritevoli di esplorazione e approfondimento;
- le stime quali quantitative coinvolte (dimensionamento tecnico-economico di massima dei fabbisogni d'investimento e dei gap tecnologici);

Le attività di valutazione dovranno considerare le più recenti evoluzioni del mercato, sul piano dei modelli concettuali e degli approcci tecnologici di riferimento, tra i quali dovranno essere esplorati i seguenti temi:

- 1) applicazione di curve tariffarie di miglior prezzo (curve calibrate su utenti sistematici e occasionali);
- 2) soluzioni applicative basate sul "borsellino elettronico" (titolo a deconto, in modalità pre e post pagamento);
- 3) evoluzione e smaterializzazione dei supporti dei titoli di viaggio (soluzioni c-less, smartphone HCE, carta di credito EMV, QR code, ecc.);
- 4) architetture di bigliettazione card based in confronto a soluzioni account based (orientati alla gestione di sistema integrati, all'applicazione di curve di miglior prezzo, in pre e post pagamento).

Analogamente a quanto indicato per la FASE 1, anche per la FASE 2 tra le attività affidate al Soggetto che risulterà aggiudicatario è prevista la predisposizione di idonea documentazione inerente le analisi e le valutazioni svolte oltre che il supporto e l'assistenza alle strutture di Agenzia per la presentazione della medesima documentazione e delle risultanze degli studi agli stakeholders.

## ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà nel periodo marzo 2019 –28 febbraio 2020. Le attività relative allo STIBM dovranno obbligatoriamente concludersi entro il 31 maggio 2019, dovendo l’Agenzia presentare entro giugno 2019 il secondo scenario di PdB.

## ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore dell’Agenzia, arch. Claudio Cerioli.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto.

## ART. 4 – RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO

Nell’ambito dello svolgimento delle attività il soggetto incaricato:

- ✓ dovrà uniformarsi a comportamenti diligenti, corretti e consapevoli della natura del loro intervento;
- ✓ dovrà attenersi alle indicazioni, direttive, programmi ed obiettivi indicati dall’Agenzia;
- ✓ avrà a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro, con l’obbligo di restituirla al termine dell’incarico;
- ✓ potrà avvalersi delle risorse strumentali necessarie alle attività dell’Agenzia nell’ambito dell’orario di apertura degli uffici;
- ✓ è tenuto ad osservare l’obbligo di fedeltà di cui all’ articolo 2105 del Codice Civile;
- ✓ è tenuto ad informare l’Agenzia su eventuali fatti o impedimenti, che potrebbero insorgere durante il periodo di svolgimento del servizio.

## ART. 5 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/03/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato Regolamento. L’amministrazione comunicherà all’impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l’indirizzo URL del sito istituzionale in cui il suddetto Regolamento è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

## ART. 6 – RISCHI INTERFERENZIALI

Si è inoltre accertato che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali in quanto si tratta di una prestazione di natura intellettuale e pertanto, ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

## ART. 7 – OFFERTA TECNICA E ECONOMICA

L'operatore selezionato per la trattativa diretta dovrà far pervenire la propria migliore offerta e la documentazione amministrativa richiesta sulla piattaforma acquisti individuata dall'Agenzia, entro la data di scadenza e secondo le modalità generate dalla piattaforma stessa.

Dal punto di vista del contenuto tecnico, l'offerta dovrà essere strutturata prevedendo obbligatoriamente la distinzione delle due Fasi di attività come delineate all'art. 1 ("Oggetto delle Attività") per ciascuna delle quali dovrà essere presentata una chiara, dettagliata e articolata formulazione delle attività che l'Offerente intende sviluppare, corredata da idoneo cronoprogramma (GANTT).

## ART. 8 - CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma espressa scritta mediante l'apposita procedura resa disponibile dalla piattaforma telematica utilizzata. In caso di indisponibilità della suddetta procedura telematica, la stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata.

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

## ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture (ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse previa verifica della regolarità del servizio.

Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.04.2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 l'Agenzia del TPL accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M.n.55/2013 e reperibili sul sito [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it).

L'Agenzia ai sensi e per gli effetti del comma 29, lett. b) del D.L. n. 190/2014, applicherà il meccanismo dello "split payment" il quale stabilisce che le P.A. che acquistano beni e servizi, versino direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dal fornitore.

Il Codice Univoco dell'Ufficio\_eFatturaPA, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, è il seguente: **UF01FS**.

Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportino:

1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2. nel campo "altre informazioni" il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.

Si precisa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito:

[www.certificazionecrediti.mef.gov.it](http://www.certificazionecrediti.mef.gov.it)

L'Agenzia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'affidatario della procedura sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

I contraenti hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Agenzia del TPL e alla Prefettura di Mantova.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

#### ART. 11 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- ✓ per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- ✓ per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal Responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- ✓ nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

#### ART. 12 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### ART. 13 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento (l'attestazione di regolare esecuzione è più snella e può essere utilizzata negli appalti sotto soglia al posto della verifica di conformità).

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- ✓ gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- ✓ l'indicazione dell'esecutore;
- ✓ il nominativo del responsabile del procedimento;
- ✓ il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- ✓ l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- ✓ la certificazione di regolare esecuzione.

#### ART. 14 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura/del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra l'1,0 per cento e il 3,0 per cento dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al RUP propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

#### ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi

per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- ✓ frode nella esecuzione dell'appalto;
- ✓ mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- ✓ manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- ✓ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- ✓ interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 (trenta) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- ✓ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- ✓ cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- ✓ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- ✓ concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ✓ inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ✓ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### ART. 16 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

#### ART. 17 - CONTROVERSIE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. n. 50/2016.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Mantova.

#### ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, che l'affidatario fornisce, sono utilizzati dall'Agenzia per la gestione del contratto e sono utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo.

Il trattamento avverrà nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale dell'Agenzia.

L'affidatario del servizio ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono utilizzati. Ha altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e cancellare e opporsi al loro trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del TPL di Cremona e Mantova.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma acquisti, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

#### ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni si fa espresso richiamo al "Codice dei contratti pubblici", nonché alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mantova, gg/mm/2019

Per l'affidatario

Per l'Agenzia  
Claudio Cerioli